



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA DECADENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA VA ECCEPITA DAL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 9/9/2025, n. 3491/2025

Composizione

Pres. Cirelli – Est. D'Andrea

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 168 DECADENZA

Termine stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile -
Esclusione - Eccezione - In senso proprio – Configurabilità –
Conseguenze

Massima

Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in
favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura
sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle
parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello
Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del
contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo
limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione
del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa
eccezione, da ritenersi, pertanto, eccezione in senso proprio, non
rilevabile d'ufficio né proponibile per la prima volta in grado d'appello.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2bis, del d.P.R. 29/9/1973, n. 602

Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600

art. 2969 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 27/6/2011, n. 14028 (Rv. 618461 - 01) - CONF

Cass., Sez. 6-5, 9/1/2015, n. 171 (Rv. 634246 - 01) - CONF

Cass., Sez. 5, 19/1/2024, n. 2083 (Rv. 670148 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025